



Consiglio regionale del Lario

VIII Legislatura

ORDINE DEL GIORNO

N. 167

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA
SICUREZZA

Presentato dai Consiglieri: PEDUZZI – CIARALDI - MARIANI



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

TESTO APPROVATO

A MAGGIORANZA

SEDUTA N° 125 del 25.02-04.03/2009



Al Presidente del Consiglio Regionale

ODG.

Il Consiglio Regionale del Lazio

ritiene la proposta di introduzione dell'obbligo di contestuale denuncia da parte dei medici per prestazioni sanitarie ad immigrati irregolari, una grave lesione dei diritti universali dell'uomo e un impedimento allo svolgimento della professione medica il cui obbligo è solo quello della prestazione di cura senza alcuna distinzione di classe sociale, etnia, credo religioso o politico.

L'approvazione da parte del Parlamento di una così pesante discriminazione razziale e sociale farebbe piombare l'Italia in coda tra i Paesi che rispettano le convenzioni e i trattati internazionali, ricacciandoci nella cupa e triste storia di quando esistevano durante il ventennio le leggi razziali.

I medici, anche per giuramento, e le strutture sanitarie devono, sulla base della Costituzione repubblicana, garantire le prestazioni sanitarie gratuite a tutti coloro che ne hanno necessità e, per deontologia, rispetto della riservatezza, nonché pratica umanitaria, non sarebbero tenuti nemmeno a conoscere l'identità del paziente, se ciò avviene, è principalmente in ragione di una eventuale continuità di cura.

Inoltre, produrrebbe tra gli immigrati, una reazione di paura, allontanandoli dalle cure necessarie alla loro stessa sopravvivenza, con rischi sanitari anche per il resto della popolazione

Invita

Il Parlamento della Repubblica a respingere tale modifica normativa

Impegna il Presidente della Giunta a

Predisporre ed inviare a tutte le strutture sanitarie e ai medici, nel caso in cui la proposta fosse tramutata in legge dal Parlamento, una circolare in cui sulla base del rispetto dei diritti universali dell'uomo, sia considerato il mantenimento dello stato e delle procedure attuali, che non prevedono l'obbligo di denuncia, un atto di OBIEZIONE di COSCIENZA, pertanto non sanzionabile sul piano amministrativo da parte della Regione e degli enti ad essa collegati del settore sanitario, prevedendo, nel contempo, la difesa degli aderenti alla obiezione di coscienza anche dinnanzi alle autorità giudiziarie penali.

Cons. Ivano Peduzzi

Ivano Peduzzi

CONS. WAUDA CARALMI

Wanda Caralmi

CONS. GIUSEPPE MARIANI

Giuseppe Mariani